

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001 N. 328**

(G.U. 17-8-2001, N. 190 – SUPPL.)

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI**

**STATO E DELLE RELATIVE PROVE PER L'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHE' DELLA DISCIPLINA**

**DEI RELATIVI ORDINAMENTI.**

**Capo IX**

**PROFESSIONE DI INGEGNERE**

**Art. 45.**

**Sezioni e titoli professionali**

[1] Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B.

Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

Civile e ambientale;

Industriale;

Dell'informazione.

[2] Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

Agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

Agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

Agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione;

[3] Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

**179.**

Agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

Agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

Agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior;

[4] L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni "sezione degli ingegneri

– settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri – settore industriale"; "sezione degli ingegneri – settore

dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iunior – settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri

iunior – settore industriale"; "sezione degli ingegneri iunior – settore dell'informazione".

**Art. 46.**

**Attività professionali**

[1] Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori

di cui all'art. 45, primo comma.

Per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione

lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture,

territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

Per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la

stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, di impianti per la produzione,

trasformazione e la distribuzione dell'energia, di impianti industriali, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

Per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione

lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione,

trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

[2] Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate

nel terzo comma, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, secondo comma, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto

dal primo comma, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative ovvero sperimentali nella progettazione,

direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

[3] Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'

attività professionale degli iscritti alla sezione B , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, secondo comma:

Per il settore "ingegneria civile e ambientale:

le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,

direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni

civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

Per il settore "ingegneria industriale:

le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,

direzione dei lavori, stima e collaudo di macchine e impianti comprese le opere pubbliche;

i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo

di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e

processi di tipologia semplice o ripetitiva;

Per il settore "ingegneria dell'informazione:

le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,

direzione dei lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione , trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo

di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione,

trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

**180**

**Art. 47.**

**Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove**

[1] L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

[2] Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti

classi:

a) per il settore civile e ambientale:

classe 4/S – Architettura e ingegneria civile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

classe 28/S – Ingegneria civile;

classe 38/S – Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

classe 25/S – Ingegneria aerospaziale e astronautica;

classe 26/S – Ingegneria biomedica;

classe 27/S – Ingegneria chimica;

classe 29/S – Ingegneria dell'automazione;

classe 31/S – Ingegneria elettrica;

classe 33/S – ingegneria energetica e nucleare;

classe 34/S - Ingegneria gestionale;

classe 36/S – Ingegneria meccanica;

classe 37/S – Ingegneria navale;

classe 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

classe 23/S – Informatica;

classe 26/S – Ingegneria biomedica;

classe 29/S – Ingegneria dell'automazione;

classe 30/S – Ingegneria delle telecomunicazioni;

classe 32/S – Ingegneria elettronica;

classe 34/S – Ingegneria gestionale;

classe 35/S – Ingegneria informatica;

[3] l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo

specifico;  
una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;  
una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

[4] Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

[5] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di

Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione

una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

#### **Art. 48.**

##### **Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove**

[1] L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

[2] Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

classe 4 – Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria civile;

classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

per il settore industriale:

classe 10 – Ingegneria industriale;

#### **181.**

c) per il settore dell'informazione:

classe 9 – Ingegneria dell'informazione;

classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.

[3] L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti

la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,

caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

[4] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della medesima sezione l'esame

di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione

#### **Art. 49.**

##### **Norme finali e transitorie**

[1] Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri,

nonché nel settore, ovvero dei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

[2] Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei

settori, per

il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

[3] Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data

di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri,

nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.